

SPORT EQUESTRI E CORONAVIRUS

## Attività sportiva e covid19: lo stop agli sport equestri

20/04/2020 12:57

*Commento a cura di*

***Stefania Cappa, avvocato specializzato in Diritto dello Sport e Diritto Penale; Partner dello Studio Legale Ermanno Cappa & Partners***

***Marianna Garrone, avvocato specializzato in Diritto Civile e Diritto Equestre; Fondatrice dello Studio Legale Garrone.***

La Pandemia in corso ha inciso sull'attività sportiva e sta segnando in maniera critica gli sport equestri. Le norme sull'attività sportiva in genere, gli allenamenti e le competizioni si sono susseguite in maniera rapida e incessante nel mese di marzo 2020 e, ancora oggi, tutto lo sport è sospeso.

Le brevi noti che seguono intendono indirizzarsi esclusivamente agli sport equestri quali attività della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).

Risale proprio al marzo scorso la comunicazione con la quale la FISE ha imposto a tutto il comparto equestre quanto segue: "non è consentito presso gli enti affiliati effettuare attività sportiva e/o scuola di equitazione". Di fatto, detto avviso ha inteso vietare gli allenamenti nei centri ippici e l'accudimento dei cavalli, demandando al gestore del maneggio l'attività di manutenzione, cura e alimentazione dei cavalli di clienti proprietari, detentori o affidatari.

Restano invece consentiti gli spostamenti in maneggio, ma solo nel caso in cui il gestore non sia in grado di mantenere da solo tutti gli equidi o per ragioni di urgenza, riconducibili ad esempio ad una necessità veterinaria.

Va ricordato, però, che già prima del 10 marzo, esistevano decreti ministeriali, ordinanze regionali e circolari sull'attività sportiva che avevano condizionato l'attività equestre.

Difatti, c'è stato un primo DPCM di fine febbraio (*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020*) che all'articolo 1 lettera c) ha sospeso tutte le manifestazioni o iniziative, in luogo pubblico o privato, di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso.

Questa prima previsione normativa sull'attività sportiva, per quel che concerne gli sport equestri, non ha fornito indicazioni circa eventuali stop a gare o allenamenti.

Il Ministro dell'Interno, però, con un nuovo provvedimento del 1 marzo 2020 (*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01 marzo 2020*) ha specificato, all'articolo 1 lettera c), le previsioni normative sull'attività sportiva.

Con il nuovo DPCM è stata prevista sospensione sino all'8 marzo 2020 nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, facendo tuttavia salvo, nei Comuni diversi da quelli indicati, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.

La FISE è quindi intervenuta con un chiarimento, riprendendo sostanzialmente quanto già previsto dal decreto anzidetto: *"Per quanto di interesse per gli Sport Equestri si rammenta che l'art. 1 vieta nei Comuni di cui allegato 1 (in Lombardia: Bertonico, Castelpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini e in Veneto: Vò), manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato."*

L'art. 2 invece ha disposto ... *la sospensione, nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, facendo tuttavia salvo, nei comuni diversi da quelli indicati all'allegato 1 dello stesso decreto, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, raccomandando di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro.*

Sempre l'art. 2, al comma 3, lettera a), precisa che nella Regione Lombardia e nella provincia di Piacenza si applica l'ulteriore limitazione della ... *sospensione delle attività di palestre, centri sportivi ...; tale sospensione riguarda soltanto lo sport di base e l'attività motoria in genere, svolta all'interno delle predette strutture così come indicato nell'avviso sopra citato.*

*Al fine di svolgere l'attività sportiva consentita a "porte chiuse", consigliamo di consentire l'accesso all'impianto sportivo solo ai concorrenti, alle persone addette ai lavori previste dai regolamenti federali come necessarie per lo svolgimento della manifestazione e al personale addetto al governo dei cavalli. In occasione delle manifestazioni suggeriamo di predisporre dei controlli all'ingresso e di darne comunicazione con anticipo alla Prefettura e alle Autorità locali per consentire eventuali attività di controllo. Suggeriamo infine di esporre negli ambienti e nei luoghi di transito le informazioni sulle misure igieniche di prevenzione rese note dal Ministero della salute e contenute nell'allegato."*

Il 4 marzo abbiamo poi un nuovo DPCM (*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020*) che ha previsto sempre all'articolo 1, lettera c) la sospensione di tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato; restando comunque consentito, nei comuni ove il Coronavirus non si era ancora manifestato in maniera virulenta lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione circa, ad esempio, le distanze di almeno 1 metro fra gli atleti.

Va subito osservato che, mentre per lo "sport di base" non sono state fornite indicazioni precise, per gli atleti c.d. "*tesserati agonisti*", il 4 marzo 2020, il CONI ha divulgato una circolare che ha chiarito che trattasi dei soggetti che all'atto del tesseramento, hanno prodotto il certificato di idoneità agonistica e svolgono l'attività sportiva riconosciuta dalla Federazione di appartenenza. Risulta palese che tale definizione, per gli sport equestri, "*tagli fuori*" una gran parte di centri ippici. Basti pensare ai maneggi che praticano il c.d. battesimo della sella o vendono pacchetti di dieci lezioni per i principianti, ovvero per coloro che hanno la sola patente ludica per la quale è richiesto un certificato di buona salute da parte del medico di base.

In ogni caso, l'8 marzo abbiamo un nuovo DPCM (*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in Gazzetta ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020*) che ha decretato, all'articolo 1 lettera d), la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Restava però consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e quelli considerati di categoria assoluta che avrebbero dovuto partecipare ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto

senza la presenza di pubblico. In tal caso, la FISE ha emesso una delibera urgente con la quale ha stabilito che tutte le attività federali sono sospese dando il compito ai diversi comitati Regionali competenti per territorio di riprogrammare le gare di qualifica per garantire parità di trattamento agli atleti di tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, il 9 marzo 2020 abbiamo un altro DPCM (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09.03.2020) che ha sospeso all'articolo 1, lettera d) gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; fatti salvi gli impianti sportivi utilizzabili a porte chiuse soltanto per le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, *"riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali"*.

A questo proposito è opportuno citare la Legge n. 91 del 23 marzo 1981 sul professionismo sportivo, *"Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti"*, che disciplina, appunto, lo sport professionistico. Gli sport equestri non vi rientrano e non esiste una legge sul non professionismo. Si parla, dunque, di sport dilettantistici (l'equitazione) e sport professionistici. In Italia, gli sport professionistici sono quattro: ciclismo, calcio, pallacanestro e golf. Va evidenziato, quindi, come nei diversi DPCM si parli di atleta professionista e non professionista, al fine proprio di ricomprendere le diverse categorie di atleti.

Le differenze emerse fra le diciture di "atleta" e lo sport di base in genere fanno riflettere soprattutto per le nuove fasi di riapertura delle attività, fra le quali quella sportiva.

*Riprenderanno tutte, o solo quelle riferibili agli atleti professionisti? Potranno allenarsi solo i tesserati agonisti? E lo sport di base?*

In ogni caso, come anticipato in apertura di queste note, è proprio del 10 marzo la comunicazione FISE che ha invitato accessi scaglionati nei centri ippici e limitati ad una sola persona tra cavaliere o proprietario o al detentore o all'affidatario del cavallo e, in ogni caso, unicamente qualora l'organizzazione del maneggio non sia in grado di garantire con il proprio personale la tutela e il benessere del cavallo.

Ciò detto, abbiamo un nuovo DPCM il 22 marzo 2020 (*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020*) che ha vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi pubblici o privati, in un comune diverso da quello nel quale si trovavano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di urgenza o motivi di salute.

Tale assunto è stato ripreso da un'ordinanza del medesimo giorno del Ministero della Salute, la quale ha stabilito che *"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute."*

E' dunque evidente che i limiti all'attività sportiva non sono stati dettati solo dalla sua sospensione, bensì anche dal divieto di spostamento.

Non va trascurata poi la Circolare del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - MIPAAF del 25 marzo 2020. Detto documento ha cercato di chiarire chi potesse recarsi al maneggio e cosa s'intendesse per accudimento e manutenzione del cavallo. Riprendendo il dato normativo, la Circolare ha spiegato che: *"Non vi è alcun dubbio che la filiera dei cavalli sportivi da sella e ippici, in una fase come quella attuale nella quale sono sospese tutte le attività sportive e di corsa, evidenzia una specifica e necessaria attività di accudimento, di manutenzione, di cura e di alimentazione, finalizzata a garantire il benessere degli animali; e che, in quanto tali, queste attività siano tutte configurabili nelle varie sottocategorie della attività economica classificata come Ateco 01, richiamata nell'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020. In particolare si citano: CODICE ATECO: 1.43: allevamento e riproduzione di cavalli, asini, muli o bardotti; CODICE ATECO: 1.62: presa in pensione e cura del bestiame per conto terzi (...). Va osservato che il documento prosegue qualificando le figure professionali che possono recarsi nelle ASD o SSD per accudire i cavalli. Viene stabilito che per il cavallo da sella possono accedere Dipendenti e/o collaboratori sportivi, dimostrato con adeguata documentazione delle ASD o SSD, operanti negli impianti dell'ASD o SSD adibiti alle specifiche attività di cura e movimentazione dei cavalli ospitati e manutenzione degli stessi impianti; nello specifico: istruttori/tecnici federali; cavalieri/guidatori/atleti con regolare autorizzazione a montare; Artieri e/o groom e, ancora, Collaboratori sportivi legati e collegabili con adeguata documentazione comprovante alle ASD o SSD oppure ai cavalli ospiti negli impianti dell'ASD o SSD: maniscalchi; proprietari/affittuari/comodatori/affidatari (solo nel caso in cui le ASD o le SSD dichiarino di non essere in grado di gestire autonomamente gli equidi ospitati presso l'impianto); autisti dei van per il trasporto dei cavalli ospitati. Al fine di consentire la dimostrazione delle comprovate esigenze lavorative, il soggetto appartenente ad una delle suddette figure professionali (...)"*.

In sostanza, se da un lato la Circolare anzidetta ha meglio chiarito le previsioni circa chi fossero le figure preposte alla gestione di un equino all'interno di una ASD o di una SSD, dall'altro lato non ha cambiato alcunché rispetto alle c.d. *"comprovate esigenze lavorative"* o i *"motivi indifferibili"* che, nel caso di specie, difficilmente può avere un atleta con regolare autorizzazione a montare, non avendo un contratto di collaborazione con il maneggio. Come può un tesserato dimostrare di avere comprovate e indifferibili esigenze di andare nel

proprio centro ippico non godendo, ad esempio, di alcun contratto di collaborazione sportiva con l'impianto sportivo?

Certamente, qualora avesse necessità legate allo stato di salute del suo cavallo, il tesserato potrebbe recarsi in maneggio munito di autocertificazione e valida certificazione del veterinario curante.

Va da sé che ogni comportamento volto ad eludere le normative anzidette può configurare illecito disciplinare. Tutti i tesserati, gli aggregati e gli affiliati sono soggetti dell'ordinamento sportivo e, per tale ragione, ogni loro comportamento posto in violazione delle norme sportive (Codice di Giustizia Sportiva FISE, Codice di Comportamento sportivo del CONI etc. ...) configura illecito disciplinare. Si pensi, ad esempio, al mancato pagamento degli oneri di scuderizzazione, ma ancor più semplicemente a tutte le condotte poste in violazione dei doveri di correttezza e lealtà.

Ciò nonostante i DPCM non finiscono e in data 1 aprile 2020 viene emanato un nuovo decreto ministeriale che, all'articolo 1, comma 2 lettera d), ha sospeso tutti gli eventi e le competizioni sportive nonché gli allenamenti di atleti professionisti e non professionisti, all'interno di impianti sportivi di ogni tipo.

Ad oggi non è cambiato nulla rispetto a quanto sin ora esposto: divieto di spostamento se non per comprovate esigenze lavorative o indifferibili urgenze e possibilità di recarsi in maneggio laddove il gestore non sia in grado di tutelare il cavallo di un proprietario/affidatario/detentore.

Infine, siamo in attesa di conoscere la risposta del Ministero della Salute su istanza della FISE, la quale ha chiesto, con una nota del 16 aprile 2020, la possibilità di far accedere ai circoli affiliati/aggregati i proprietari o affidatari o affittuari di cavalli, al fine di accudirli.

La comunicazione è stata corredata da linee guida redatte dalla Federazione volte al contenimento del contagio Covid 19, ma in ogni caso il Presidente Federale ha invitato tutti ad usufruire della possibilità menzionata solo qualora l'organizzazione del maneggio non sia in grado da solo di garantire tutela e benessere ai cavalli in gestione.

I contratti nel settore equestre nel contesto dell'emergenza sanitaria da covid19. Prima di approfondire le ricadute che l'attuale emergenza sanitaria e le relative misure di carattere straordinario e urgente adottate dal Governo avranno sui rapporti privati sottesi al settore equestre, è opportuno inquadrare il rapporto giuridico che si insatura fra i gestori dei circoli ippici e i proprietari dei cavalli che affidano ai primi i loro animali; con la necessaria premessa che, per gestore, si intenderà quella persona, fisica o giuridica, che nel concreto vada ad assumere i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale in esame.

Si tratta evidentemente di un rapporto di diritto privato fondato sulla conclusione fra le parti, il gestore del circolo ippico e il proprietario del cavallo, di un contratto atipico ma assimilabile, per la natura delle prestazioni sottese ad esso, al contratto di deposito,

disciplinato all'art. 1766 c.c., in forza del quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

Coerentemente alla disciplina ad esso applicabile, il contratto di "*pensionamento*" o "affidamento" del cavallo si perfeziona nel momento della consegna materiale dell'animale al centro equestre e non richiede, ai fini della sua validità, la forma scritta.

Tuttavia, il suggerimento, anche nell'ottica di gestire al meglio eventuali contenziosi futuri, è quello di avvalersi in ogni caso di un testo scritto sul quale cristallizzare l'incontro di volontà delle parti. Inoltre, affidare ad un testo scritto il proprio pensiero, ha il pregio di permettere preventivamente a ciascuna parte di confrontarsi, di sciogliere i reciproci dubbi e di rivelare le proprie aspettative, anche al fine di prevenire futuri contenziosi.

L'obbligazione principale in capo al proprietario del cavallo rimane quella di provvedere, secondo gli accordi e generalmente a cadenza mensile, al pagamento del corrispettivo stabilito a titolo di mantenimento del cavallo, al quale è frequente aggiungere eventuali servizi aggiuntivi, dalla movimentazione dell'animale (da terra o sellato) fino al vero e proprio addestramento dello stesso.

Avvenuta la consegna dell'animale, sul gestore sorge l'obbligo di curare e custodire il cavallo con la diligenza del buon padre di famiglia, o meglio, laddove il gestore agisca in maniera professionale e organizzata, del buon professionista.

Nel caso in cui il proprietario lamenti che il cavallo abbia subito un danno o, nella peggiore delle ipotesi, sia morto durante il periodo di custodia, il proprietario avrà l'onere, relativamente semplice, di provare l'avvenuta consegna e i danni subiti, dovendosi presumere che il cavallo sia stato consegnato al gestore in buone condizioni.

Di contro, sarà onere del gestore del circolo ippico dimostrare che l'infortunio, la malattia o la morte del cavallo siano da attribuire i) a cause imprevedibili e totalmente estranee all'organizzazione del circolo ippico, ovvero ii) a cause derivanti dalla natura stessa del cavallo, quale, ad esempio, una malattia genetica.

La prova gravosa che il gestore è tenuto a fornire per liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico è, quindi, quella dell'inevitabilità dell'evento dannoso, nonostante l'assunzione da parte del gestore di ogni cautela e misura di protezione suggerita dall'ordinaria diligenza e volta ad evitare l'evento stesso; in pratica, la prova del caso fortuito.

Al fine di alleggerire la posizione del gestore del centro equestre, chiamato a custodire un bene così particolare e delicato come i cavalli, spesso soggetti a infortuni e malattie difficilmente evitabili, è possibile applicare alla disciplina sopra descritta alcuni correttivi.

È opportuno, innanzitutto, che il circolo ippico sia dotato di una buona polizza assicurativa volta a coprire, oltre ai rischi tipici dell'attività equestre, anche i danni subiti dalle cose tenute in custodia dal detentore/gestore.

In secondo luogo, è possibile inserire nei contratti di affidamento in commento, clausole di esonero o limitazione della responsabilità del gestore del circolo ippico per i danni occorsi ai cavalli a lui affidati ma con l'accortezza i) che tali clausole, molte volte dichiarate invalide dalla giurisprudenza, siano redatte da un professionista e ii) di considerare il noto limite imposto dall'art. 1229 c.c., in forza del quale è considerato nullo qualunque patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.

In tal senso, non sarà, ad esempio, possibile richiamare siffatte clausole di esonero o limitazione della responsabilità per escludere o limitare (evidentemente in punto quantum risarcitorio) la responsabilità di quel gestore che abbia lasciato il cavallo chiuso nel box per diversi giorni consecutivi, laddove allo stesso sia derivato un danno, fisico (infortunio o malattia da forzata inattività) o psichico, posto che la richiamata condotta è evidentemente caratterizzata da colpa grave.

Di contro, il gestore del centro ippico potrà validamente avvalersi delle clausole sopra richiamate qualora dalla sua condotta, laddove caratterizzata da colpa lieve, sia derivato un danno al cavallo: ad esempio, laddove il cavallo, girato alla corda dal professionista, si sia spaventato a causa della caduta rumorosa di un oggetto mal posizionato e, purtroppo, si sia conseguentemente infortunato, nonostante l'utilizzo da parte del gestore delle più adeguate protezioni e cautele a tutela del cavallo.

A fronte di tale doverosa premessa su quella che è la disciplina generale del contratto di affidamento del cavallo al centro equestre e delle responsabilità sottese alla qualifica di custode in capo al gestore, è ora opportuno ricondurre le menzionate norme all'attuale situazione emergenziale connessa all'epidemia da coronavirus ed alle conseguenti restrizioni della libertà personale imposte a circoli ippici e proprietari di cavalli.

Ci si riferisce, in particolare, al caso in cui il gestore del circolo ippico abbia impedito ai privati proprietari di cavalli, in ottemperanza alle disposizioni governative, di accedere al centro per accudire e prendersi personalmente cura del benessere del loro animale e quest'ultimo, sotto le cure esclusive del gestore, sia purtroppo morto, abbia subito un infortunio o contratto una malattia.

Orbene, anche in una situazione straordinaria quale quella attuale, la disciplina generale fondata su una presunzione di responsabilità del gestore salvo caso fortuito, non ha comunque ragione per essere derogata, dovendosi, peraltro, ritenere che l'aver vietato temporaneamente ai proprietari l'accesso al circolo ippico sia stato dettato dalla necessaria ottemperanza ad una normativa statale a tutela della salute pubblica.

Tutt'al più, la particolarità del momento, unitamente alle peculiarità del caso concreto, potrebbe e, anzi, dovrebbe essere tenuta in debito conto dall'Organo Giudicante nel momento in cui lo stesso sia chiamato a valutare la corrispondenza, o meno, della diligenza tenuta dal gestore allo standard richiesto della diligenza del buon padre di famiglia.

Occorre, peraltro, riferire che, in vigenza del richiamato divieto di accesso del pubblico al circolo ippico, rimane e, anzi, si rafforza ulteriormente in capo al gestore l'obbligo di informare compiutamente il proprietario sullo stato di salute generale del proprio cavallo.

Di contro, il tenere un registro aggiornato sulle uscite quotidiane e lo stato di salute dell'animale, corredato eventualmente da fotografie e riproduzioni video, consentirà al gestore del circolo ippico stesso di costituire e archiviare a scopo cautelativo elementi di prova utili a dimostrare, in un eventuale futuro contenzioso, di aver ottemperato al proprio obbligo di custodia con la diligenza, quantomeno, del buon padre di famiglia.

Qualora nel contratto di pensionamento non sia previsto che il gestore del circolo ippico sia tenuto, oltre che ad accudire l'animale, anche a movimentarlo, ovvero a provvedere al suo allenamento e potenziamento sportivo, è lecito che il gestore, chiamato dal proprietario a sopperire a tale necessità dovuta alla "*forzata*" assenza del proprietario, richieda a quest'ultimo adeguato corrispettivo per il servizio prestato.

Tuttavia, in un'ottica di correttezza e buona fede, si potrebbe arrivare a differenziare le situazioni in cui al gestore del circolo ippico sia semplicemente richiesto di limitarsi a garantire il necessario benessere del cavallo, concetto all'interno del quale è sicuramente ricompresa l'esigenza etologica dell'animale di muoversi quotidianamente in libertà, dalle situazioni in cui il proprietario richieda al gestore di provvedere ad un movimento che si potrebbe definire "*qualificato*" del cavallo sportivo, ovvero a quel movimento finalizzato a non far perdere all'animale la muscolatura e lo stato di addestramento acquisiti in precedenza; prevedendo, solo in quest'ultimo caso, un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello contrattualizzato.

In conclusione, è opportuno un breve cenno alle sorti dei contratti tipici del settore equestre, quali il contratto di fida o mezza fida, in forza dei quali il proprietario affida la gestione del proprio cavallo, dietro corrispettivo e compartecipazione (totale o parziale) delle spese, a un terzo soggetto affinché quest'ultimo se ne serva e lo curi per un tempo determinato.

È, infatti, inevitabile che le attuali restrizioni normative che hanno determinato la chiusura al pubblico dei circoli ippici abbiano delle ricadute immediate sulla sorte dei contratti in corso e sulla regolare esecuzione del rapporto.

Occorre, quindi, interrogarsi sulle conseguenze che tali sopravvenienze possano avere sulla responsabilità dei contraenti e, più in generale, sulla sorte dei contratti in esame, pacificamente qualificabili come contratti a prestazioni corrispettive.

Il richiamo è alla disciplina dettata dall'art. 1256 c.c. relativo alla impossibilità sopravvenuta della prestazione, il cui primo comma recita *"l'obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diviene impossibile"*.

A tal fine, è opportuno ricordare come l'impossibilità ad adempiere la propria prestazione possa essere di natura assoluta o temporanea.

Nel primo caso, si applica l'art. 1463 c.c. in forza del quale *"Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito"*.

Nel secondo caso, che a differenza del primo non comporta lo scioglimento del contratto, si applica, invece, il secondo comma del richiamato art. 1256 c.c. in forza del quale *"Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento"*.

Sebbene l'attuale legislazione di emergenza sia circoscritta ad un periodo di tempo limitato e, quindi, renda di fatto la prestazione solo temporaneamente impossibile - con la conseguenza che, una volta rimossa la causa di impossibilità della prestazione, il debitore sarà tenuto comunque ad adempiere alla prestazione - lo stesso secondo comma dell'art. 1256 c.c. introduce un correttivo che tiene conto, nell'interesse di entrambi i contraenti, della durata della sospensione del rapporto.

Se, infatti, l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla, l'obbligazione si estingue e il contratto si risolve.